

P

**Legge federale  
concernente i sussidi a progetti comuni  
della Confederazione e dei Cantoni per la gestione  
dello spazio formativo svizzero**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 61a capoverso 2 e 65 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 2007<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Nell'ambito dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare sussidi per i seguenti progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero:

- a. Server svizzero per l'educazione;
- b. Monitoraggio dell'educazione;
- c. Valutazione delle competenze dei giovani (PISA).

<sup>2</sup> L'Assemblea federale stanZIA il limite di spesa per un periodo pluriennale mediante decreto federale semplice.

**Art. 2**

I sussidi sono versati soltanto se:

- a. i Cantoni partecipano per metà al finanziamento dei progetti comuni;
- b. il mandato e le prestazioni inerenti ai progetti comuni sono disciplinati in modo vincolante da contratti di prestazioni.

**Art. 3**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Esso collabora con i servizi federali interessati, nonché con i Cantoni e conclude i necessari contratti di prestazioni.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2007 1131

**Art. 4**

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2011.
- <sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.